SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1439)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE SIMONE, BERTI, GHERBEZ Gabriella, MAFFIOLETTI, MODICA e SESTITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1978

Modifica delle misure dell'indennità di rischio per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734

Onorevoli Senatori. — Non crediamo che ci sia bisogno di un'ampia illustrazione per mettere in evidenza il rischio e la pericolosità del lavoro che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge quotidianamente in difesa dell'incolumità delle persone e dei beni.

È certamente presente a tutti noi il grande e insostituibile contributo che, con coraggio e spirito di abnegazione, i vigili del fuoco hanno dato e danno soprattutto in occasione di gravi calamità naturali, purtroppo molto ricorrenti nel nostro Paese.

Il terremoto del Friuli e prima ancora quello del Belice in Sicilia ed i tantissimi altri disastri avvenuti hanno messo in risalto l'inestimabile apporto positivo reso dai vigili del fuoco, fra l'altro da tutti unanimemente apprezzato ed esaltato. Riteniamo utile sottolineare altresì che la pericolosità e il rischio, in cui è costretto ad operare il personale del Corpo, sono resi più accentuati a causa dell'inadeguatezza degli organici, di mezzi, di materiale e di equipaggiamento e delle stesse sedi di servizio.

In proposito c'è da rilevare che il Governo, a nostro avviso, non ha prodotto finora un adeguato impegno politico per il potenziamento e la ristrutturazione del Corpo dei vigili del fuoco, da molto tempo sollecitati dal personale e dalle stesse organizzazioni sindacali della categoria, anche attraverso lotte sindacali.

A nostro avviso, se il personale del Corpo dei vigili del fuoco, malgrado il disinteresse dei Governi e l'inadeguatezza dei mezzi, ha potuto dignitosamente assolvere al suo insoLEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stituibile compito e ha potuto finora evitare un pericoloso decadimento del Corpo stesso, ciò è dovuto sostanzialmente al grado di maturità politica e professionale ancora fortemente presenti nella categoria.

Riteniamo utile ricordare che in questi ultimi anni è aumentata vertiginosamente la quantità e la pericolosità degli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto a causa del loro coinvolgimento nelle conseguenze derivanti dagli atti terroristici, purtroppo ancora molto frequenti nel nostro Paese.

Sono ormai innumerevoli i loro interventi in occasione di attentati alle persone, alle sedi di partiti e sindacati, ai mezzi pubblici e privati, nonchè nei locali pubblici e privati, nelle scuole, nelle industrie, eccetera.

Altro elemento importante che evidenzia particolarmente il rischio e la pericolosità del lavoro dei vigili del fuoco è quello relativo al numero degli infortuni mortali e di altri infortuni gravi e invalidanti che hanno raggiunto ormai un numero impressionante, anche in conseguenza delle inadeguate misure protettive.

È inutile, infine, sottolineare che il personale del Corpo dei vigili del fuoco, sebbene sia un Corpo smilitarizzato fin dal 1961, conserva ancora la qualifica di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

Per tutti questi motivi, e per altri che si potrebbero aggiungere, riteniamo che l'attuale indennità di rischio corrisposta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella misura di lire 1.250, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, prevista nel primo gruppo della tabella A del regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sia assolutamente irrisoria e comunque inadeguata al rischio ed alla pericolosità del lavoro svolto.

Tutto ciò premesso, è opportuno illustrare brevemente gli articoli del nostro disegno di legge.

L'articolo 1 prevede che l'indennità di rischio venga aumentata di lire 1.900 giornaliere a partire dal 1° aprile 1978 e dovrà essere corrisposta mensilmente anche in considerazione della particolare struttura del Corpo e della complessità dell'organizzazione del lavoro.

L'articolo 2 prevede che alle vedove ed agli eredi minorenni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto in servizio o per cause di servizio, venga corrisposta la somma di lire 50 milioni come indennità straordinaria di lutto.

Onorevoli colleghi, l'aumento dell'indennità di rischio e l'istituzione di un'indennità straordinaria di lutto, rappresenta indubbiamente un doveroso contributo dello Stato ad una categoria di lavoratori il cui lavoro è diventato sempre più rischioso e pericoloso.

Lo stesso Governo, anche se come raccomandazione, ha accettato alla Camera un ordine del giorno votato unanimemente dalla Commissione affari interni, nella seduta del 20 luglio 1978, che raccoglie appunto queste esigenze; mentre nella 1ª Commissione permanente del Senato, in data 1º agosto 1978, accettava l'ordine del giorno che fra l'altro « impegnava il Governo ad approvare urgentemente un provvedimento legislativo tendente ad elevare l'attuale indennità di rischio in misura corrispondente alla pericolosità del lavoro svolta dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Ci auguriamo pertanto che il disegno di legge venga discusso rapidamente anche come contributo tendente ad eliminare il legittimo malcontento fortemente presente nella categoria dei vigili del fuoco. LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1º aprile 1978, l'indennità di rischio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base all'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è aumentata di lire 1.900 giornaliere e verrà corrisposta mensilmente.

Art. 2.

Alle vedove ed agli eredi minorenni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto in servizio o per causa di servizio, sarà erogata la somma di lire 50 milioni come indennità straordinaria di lutto.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.750.000.000 per l'anno 1978 e in lire 9.000.000.000 per l'anno 1979, si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.